



Comune di Eboli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Atto n° 58 del Registro. Seduta del 30/03/2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 12:30, il Commissario Straordinario dott. Antonio De Iesu con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e Piano annuale assunzioni 2021. Verifica capacità assunzionali ai sensi del DPCM.- Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale nei comuni. G.U. 27.04.2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Sentito il Commissario Straordinario

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Collegio dei Revisore dei Conti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" Gazz Uff n. 173 del 27.07.2018;

VISTI i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

RICHIAMATO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "*Decreto crescita*", e precisamente l'art. 33 c.2 che dispone "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.*"

CONSIDERATO CHE

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" che detta indicazioni cogenti in materia di determinazione della capacità assunzionale, in stretta correlazione con la concreta sostenibilità finanziaria, da applicarsi con decorrenza 20 aprile 2020;

- detto decreto è emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011, ed in particolare i commi 1 e 2 che testualmente recitano:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

ATTESO che, al fine di ottemperare agli adempimenti sopra richiamati, la responsabile Area Affari Generali e Risorse Umane ha avviato il procedimento finalizzato alla ricognizione del personale in servizio con nota prot. n. 1392 del 11.01.2021 indirizzata a tutti i Responsabili di Area;

RICHIAMATI i riscontri prodotti dai responsabili per le rispettive aree di competenza, che hanno effettuato le verifiche di competenza e comunicato gli esiti con apposite note agli atti;

VISTO, inoltre, il parametro previsto dal D.M. n. 297 del 30.11.2020 "Rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022, che per la fascia demografica nella quale ricade il Comune di Eboli (da 20.000 a 59.000 abitanti) fissa un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/152, che costituisce il valore limite entro il quale devono essere contenute le dotazioni organiche degli Enti in condizioni di dissesto finanziario, ampiamente verificato per l'attuale dotazione del comune di Eboli;

ATTESO che, alla luce della vigente normativa, la programmazione della spesa di personale a tempo indeterminato deve essere effettuata in applicazione dei parametri-soglia da ultimo introdotti in materia di capacità assunzionali dei comuni;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art 3 del citato DPCM, il comune di Eboli si colloca, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella fascia demografica di cui alla lettera f), tra i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- ai sensi dell'art. 4, il valore soglia di massima spesa del personale, per i comuni che si collocano in detta fascia demografica, equivale al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, determinate quantitativamente secondo le disposizioni del decreto, non superiore al 27%;

VISTA l'attestazione fornita dal Responsabile Area Finanze e Tributi, competente alla gestione economica del personale, assunta al prot. in data 25/02/2021, al n. 9624,(integrativa e correttiva della precedente prot. 6809 del 09.02.2021), con riferimento agli ultimi tre rendiconti approvati, 2017/2018/2019, dalla quale si evince che il rapporto di cui sopra è pari al 21,17%, utile a collocare il comune di Eboli entro il valore soglia massimo previsto per gli Enti di cui alla lettera f) dell'art 3;

RILEVATO CHE agli Enti che rispettano tali parametri, per il quinquennio 2020/2024, è concesso un incremento della spesa di personale registrata nell'anno 2018, secondo le seguenti percentuali:

2020	2021	2022	2023	2024
9%	16%	19%	21%	22%

CHE in ogni caso l'incremento può essere effettuato fino a concorrenza del valore soglia massimo del 27 %;

RICHIAMATA la nota sopra citata a firma del Responsabile dell'Area Finanza e Tributi, con la quale veniva comunicato il valore massimo potenziale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, applicabile al comune di Eboli per il triennio considerato;

RILEVATO

- che il Comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014 fin dalla sua istituzione;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, non sono ancora decorsi i termini per l'approvazione del bilancio preventivo 2021;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, non sono ancora decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo 2020;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, non sono ancora decorsi i termini per l'approvazione del conto consolidato 2020 e per la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), che per fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi al Superbonus 110%, ha stanziato fondi destinati ai comuni per l'assunzione di personale attraverso contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO

- che in ordine all'accesso a tali risorse, i criteri e le modalità di assegnazione saranno oggetto di un dpcm in corso di emanazione;
- che la norma non prevede, invece, espressamente una deroga al tetto di spesa per assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 che, pertanto, allo stato deve essere rispettato, come da attestazione resa dal responsabile Area Finanze e Tributi con parere reso alla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 22, comma 15 del d.l.gs. 75/2017, come recentemente modificato, recante disposizioni sulle progressioni di carriera e la possibilità prevista per il triennio 2020/2022 di bandire concorsi interamente riservati al personale dell'Ente nel tetto del 30% dei posti messi a concorso per ogni categoria;

VISTO

- l'art 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, *Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni* che disciplina le procedure di reclutamento straordinario volto ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 3/2017 in materia di "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";
- il D.L. 162, art. 1, comma 1 che proroga il termine di cui all'articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 al 31 dicembre 2021;

VISTO il Piano dei Fabbisogni di personale 2020/2022 e rilevato che le assunzioni programmate per l'annualità 2020 non sono state attuate né autorizzate entro il termine dell'esercizio, ma che risultano avviate procedure di mobilità volontaria per la copertura di posizioni vacanti, già previste nel piano assunzionale 2020, tuttora pendenti;

RITENUTO opportuno definire, in sede di pianificazione, le modalità di reclutamento del personale e dei posti che si intendono coprire, considerando anche la necessità e l'urgenza, in diverse articolazioni organizzative, di sopperire alla grave carenza di addetti, al fine di garantire la continuità dei servizi ai cittadini, messa a rischio dall'assenza di figure professionali in numero e profilo adeguati;

RICHIAMATA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" (G.U. n. 145 del 22 giugno 2019) e, nello specifico, l'art. 3 al comma 8: "*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*" che testualmente recita "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

PRESO ATTO, altresì, che dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato (2019) risulta che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, cd. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ma che, tuttavia, ha in corso di attuazione la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO opportuno procedere al conseguente aggiornamento della dotazione organica dell'Ente in base al fabbisogno programmato, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, anche alla luce delle indicazioni di cui alle citate Linee di Indirizzo per la programmazione del fabbisogno;

VALUTATO il fabbisogno di figure professionali e profili dell'Ente, che presenta una dotazione di personale in servizio ormai estremamente contratta a seguito di numerose cessazioni e pensionamenti con evidenti ripercussioni sulla continuità, regolarità e puntualità dei servizi e delle funzioni istituzionali;

DATO ATTO, come da attestazione resa dal responsabile Area Finanze e Tributi, contestualmente all'apposizioni del parere di regolarità contabile alla presente proposta di deliberazione:

- che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2021/2023 risultano programmate nel rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- che nel pre-consuntivo 2020 la spesa del personale non supera quella media del triennio 2011/2013;
- che nell'ipotesi di bilancio preventivo 2021/2023 la spesa del personale non supera quella media del triennio 2011/2013;

VISTA l'attestazione resa in data 23.02.2021 dal responsabile Area Finanze e Tributi con riguardo alla spesa per assunzioni flessibili sostenuta dall'Ente nell'anno 2009, con riferimento alle disposizioni art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ai fini delle cd. *assunzioni obbligatorie* questo Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla Legge n. 68/1999;

VISTO il Piano triennale di azioni positive approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 239/2019;

DATO ATTO che la Giunta ha approvato il Piano della Performance 2020 con deliberazione n. 207 del 27.11.2020;

VISTO l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo n.150/2009 a norma del quale l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati nel caso di mancata approvazione del piano della performance;

VISTA la proposta di Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2021-2023 elaborata nel rispetto delle capacità assunzionali indicate dal responsabile dell'Area Finanze e Tributi;

ACCERTATO che i fabbisogni assunzionali di personale a tempo indeterminato ivi previste presentano un carattere non straordinario né limitato nel tempo, ma permanente, a cui non è possibile fare fronte a queste necessità con forme di ulteriore razionalizzazione delle strutture amministrative;

ATTESO

- che è, conseguentemente, necessario procedere ad aggiornare la consistenza della dotazione organica, costituita dal personale in servizio, a cui si sommano i reclutamenti programmati;
- che tale consistenza viene riportata nel prospetto allegato sub) B;

VERIFICATO che il CCNL 21.5.2018 non prescrive specifiche forme di relazione sindacale nella presente materia; _

RITENUTO di approvare, altresì, la programmazione delle assunzioni flessibili per l'anno 2021, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa ad esse relativa;

DATO ATTO che, ai sensi dall'articolo 19 comma 8 della [legge 448/2001](#) e dell'art. 3 del [D.L. n. 90/2014](#), sulla presente proposta dovrà essere reso il prescritto parere del Collegio dei revisori;

P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante del dispositivo e si intendono qui riportate, anche se materialmente non trascritte;

1. **Di dare atto** che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune non si registrano condizioni di eccedenza o sovrannumero di personale;

2. **Di dare atto** che la soglia massima di spesa di personale per le annualità considerate nel piano, ricalcolate in conformità alle disposizioni del DPCM 17 marzo 2020, sono state calcolate e riportate nell'attestazione resa dal responsabile dell'Area Finanze e Tributi prot 9624 del 25.02.2021;

3. **Di approvare** il Piano dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2021-2023, nonché la programmazione delle assunzioni flessibili per l'anno 2021, e riportato in "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **Di prendere atto** della nuova dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, meglio esplicitata nell'allegato B), costituita dal personale attualmente in servizio, incrementata delle unità oggetto della presente programmazione, che riporta altresì il raffronto alla dotazione già approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali in occasione dell'adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale;

5. **Di dare atto** che, ferma la programmazione di cui al presente provvedimento, si provvederà alla copertura di ciascuno dei posti di cui all'allegato A) previa puntuale verifica delle effettive disponibilità e coperture di Bilancio;

6. Di avvalersi, ai fini dell'attuazione della presente programmazione:

- della facoltà prevista dall'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (*cd. decreto concretezza*), in base alla quale nel triennio 2021-2023 le pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, possono bandire procedure concorsuali ed effettuare le relative assunzioni senza il preventivo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- delle disposizioni della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), per l'assunzione di personale attraverso contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006;
- dell'art. 22, comma 15 del d.l.gs. 75/2017, recante disposizioni sulle progressioni di carriera e la possibilità prevista per il triennio 2020/2022 di bandire concorsi interamente riservati al personale dell'Ente, contestualmente all'assunzione delle percentuali con accesso dall'esterno;
- dell'art 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, *Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*" che disciplina le procedure di reclutamento straordinario al fine di valorizzare professionalità ed esperienze maturate internamente;

6. **Di dare atto** che le assunzioni di cui al predetto piano rimangono condizionate all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lettere d) e g), del TUEL;
7. **Di dare atto** che l'effettiva assunzione in servizio del personale previsto nel presente piano rimane condizionata alla permanenza dei presupposti allo stato verificati ed alla copertura finanziaria della spesa, da verificare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione medesima;
8. **Di procedere**, quindi, nel corso dell'esercizio 2021, all'assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto nel piano per il medesimo anno e di autorizzare il Responsabile Area AAGG e Risorse Umane a dare corso alle relative procedure, dopo aver esperito l'iter di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34**bis** del D.Lgs. 165/2001, fermo restando il rispetto delle condizioni tutte sopra specificate;
9. **Di inviare** copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali per la prescritta approvazione e al Collegio dei Revisori;
10. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
11. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e delle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018 (SICO).
12. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile dell'Area "Affari Generali e Risorse Umane" in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile dell'Area "Finanze e Tributi" in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato;

E per l'urgenza

DELIBERA

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Eboli

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e Piano annuale assunzioni 2021. Verifica capacità assunzionali ai sensi del DPCM.- Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale nei comuni. G.U. 27.04.2020.

- ⌚ Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 16/03/2021

Il Responsabile Area
CATERINA IORIO

- ⌚ Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì 17/03/2021

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Antonio De Iesu

IL SEGRETARIO GENERALE
Angela Del Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 01/04/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/04/2021, n. di pubblicazione 607

Il Servizio Segreteria Generale
Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
[] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 01/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Angela Del Baglivo